



**04.11.2013**

## **QUESITO:**

### **Attività di controllo commercio aree pubbliche; sanzioni pecuniarie e sequestro.**

Per le ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, si trovano spesso rivenditori abusivi di fiori o ceri su area pubblica, quale sanzione va applicata e se occorre procedere al sequestro della merce e delle attrezzature.

E infine si chiede se il sequestro è soggetto a convalida e a chi va inoltrata la eventuale richiesta di distruzione merci deperibili.

## **Risposta:**

La violazione per attività di commercio su aree pubbliche in assenza di titolo autorizzativo è sanzionata ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 114/98, con sanzione pecuniaria da € 2.582,00 a € 15.493,00 con pmr (pagamento misura ridotta) di € 5.164,00.

A tale violazione consegue, ai sensi del citato art. 29/1°, la **confisca** di attrezzature e merci.

Ovviamente l'Agente accertatore **effettuerà il sequestro** di dette merci e attrezzature, rimettendo il relativo verbale di violazione amministrativa ed il verbale di sequestro al Dirigente del Settore competente per la successiva confisca.

Tale dirigente, a mio parere, è da individuarsi nel responsabile del SUAP o nel Settore Attività produttive del Comune.

Richiamo, però, l'attenzione sul sequestro delle attrezzature.

Infatti il MISE (Ministero sviluppo economico) si è più volte pronunciato, con apposite risoluzioni, su tale argomento precisando che le attrezzature da sequestrare sono quelle funzionali all'attività di vendita; ad esempio il sequestro della bilancia, del furgone attrezzato per la vendita prodotti alimentari preparati al momento, in forma itinerante o nei mercati, con le attrezzature idonee alla cottura e preparazione (furgoni paninoteche o simili, attrezzati con banchi, fornelli, friggitrice, frigoriferi, piastre elettriche etc.).

Non si deve, invece, operare il sequestro delle attrezzature accessorie o che sono servite per il trasporto delle merci, come i furgoni, gli ombrelloni, pedane o banchi di appoggio etc. Precisiamo, altresì, che il sequestro è operato ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, trattandosi di sequestro amministrativo.

Tale verbale dovrà contenere un elenco dettagliato di tutto ciò che viene sequestrato, soprattutto per le merci.

Non indicare mai quantità approssimative ma fornire un elenco dettagliato delle merci; ad esempio:

**non scrivere "una cassa di mele", ma "Kg. 10 di mele"** dopo averle pesate!!! ;

**non scrivere "anellini o monili d'argento", ma "n. 50 anellini o monili di metallo "color argento o color oro"**;

**non scrivere "alcuni abiti, camicie o indumenti di lana o seta", ma "n.10 camice di "tessuto tipo seta o tipo cotone", 10 maglie di "tessuto tipo lana" etc..**

A tal fine si ricorda che in servizio si è chiamati ad operare da "operato di polizia" e non da "orafo" o "perito tessile" o altro e, quindi, non si può e non è richiesto conoscere le leghe preziose, la qualità dei tessuti, delle stoffe o altro!!!.

Se i prodotti sequestrati sono deperibili, come gli alimenti o anche i fiori e non vi è possibilità di conservarli in luoghi idonei, si procede immediatamente alla loro distruzione o devoluzione, redigendo apposito verbale, sottoscritto dall'Agente operante.

In tale verbale necessita far riferimento al verbale di sequestro ed alle quantità in esso indicate; inoltre precisare sempre le modalità di distruzione dei prodotti (es. sversamento nell'automezzo di igiene urbana targato ....., con successivo schiacciamento, oppure altro sistema utilizzato)

Per la devoluzione occorre, parimenti, far riferimento al verbale di sequestro ed alle quantità in esso indicate, precisando l'ente al quale sono devolute, precisando l'elenco dettagliato delle merci consegnate. Il responsabile dell'ente ricevente, in tal caso, dovrà apporre timbro e firma su tale verbale, quale attestazione del ricevimento delle stesse merci.

C. te M. Pezzullo

**PL informa**  
LE M... ..